

COMUNE di CASTRO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI n. 4 /2024

Oggetto: Parere sulla Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026”.*******

Il sottoscritto Rag. Pietro RAPELLI, nominato Revisore unico dei Conti di codesto Comune, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione: di cui all'oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- *(per i comuni, nell'esempio seguente)* d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

- Premesso che:

- l'art. 19, 8° comma, della Legge 448/2001, prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;



- Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale; Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- Verificato che:
 - o ai sensi dell'art. 3 del decreto 17 marzo 2020, il Comune di Castro appartiene alla fascia b), ossia dei comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
 - o ai sensi dell'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del 28,60%;
 - o il Comune di Castro ha, come da prospetto di verifica dei limiti di cui al Decreto 17 marzo 2020, un rapporto - tra spesa del personale al netto Irap relativa all'ultimo rendiconto approvato (2022) e media delle entrate correnti di cui ai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione - pari al 16,09%;
 - o ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del decreto 17 marzo 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare, a decorrere dal 20/04/2020, la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia;
 - o tenendo conto delle percentuali massime di incremento, come definite dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 ed utilizzando le facoltà residuali dei cinque anni antecedenti al 2020, ma fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato ammonta nell'anno 2024, ai sensi del decreto 17 marzo 2020, ad euro 61.823,63 come illustrato nel prospetto allegato PIAO;
- Preso atto che l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 dispone che "*La maggior spesa per assunzioni di personale*

a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

- Considerato che, con il piano occupazionale 2024-2026 il Comune di Castro intende procedere alla programmazione di:

anno 2024: nessuna assunzione a tempo indeterminato.

anno 2025: nessuna assunzione a tempo indeterminato.

anno 2026: nessuna assunzione a tempo indeterminato.

Nell'anno 2024 si conferma, come da determinazione Area Contabile n. 8 del 22/05/2023, a seguito di autorizzazione del proprio Ente di appartenenza, l'assunzione di una figura n. 1 con profilo di Istruttore (Amministrativo) – ex C1, 12 ore, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, per l'Area Contabile. L'autorizzazione è prevista fino al 31 maggio 2024 .

- Verificato che questo ente:

- - ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio;
- - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006;
- - l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, dando atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- - l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- - pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

ACCERTA

che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale 2024-2026 incluso nella sottosezione 3.3 del PIAO è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 562, L. n. 296/2006;



ESPRIME

parere favorevole alla proposta di Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2024-2026.

Raccomanda inoltre che, nel corso dell'annualità 2024, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Addì, 08.04.2024

Il Revisore unico



Rag. Pietro Rapelli